

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23875 Anno 2018

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 13/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ferdeghini Agostino, nato a Vezzano Ligure (Sp) il 17/10/1958

avverso l'ordinanza del 26/1/2018 del Tribunale del riesame di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/1/2018, il Tribunale del riesame di Firenze, in parziale riforma del provvedimento emesso il 1°/12/2017 dal Giudice per le indagini preliminari in sede, riduceva a cinque mesi la misura interdittiva (dall'esercizio di ogni attività imprenditoriale o direttiva di persone giuridiche o di altre imprese operanti nel settore dei rifiuti) applicata ad Agostino Ferdeghini con riferimento al delitto di cui all'art. 260, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- omessa motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza; erronea applicazione dell'art. 260 contestato. Il Tribunale avrebbe confermato il *fumus* del delitto in forza di un elemento in sé non decisivo, quale il mero dato cronologico relativo alla permanenza dei camion "Ferdegghini" all'interno dell'impianto "Lonzi"; non sarebbe dato comprendere, peraltro, per quale motivo il mancato scarico del materiale integrerebbe il reato in rubrica, né a ciò gioverebbe il generico richiamo al "giro bolla", di cui all'ordinanza, che sarebbe suscettibile di diversi significati e non consentirebbe, dunque, di individuare i tratti delle differenti condotte di cui all'art. 260, comma 1, in esame. Ancora, il Collegio di merito non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il contenuto dell'interrogatorio di garanzia, al pari delle giustificazioni - anche documentali - offerte dall'indagato in ordine alla natura del rifiuto, peraltro identica fin dall'origine (codice CER 19.12.12);

- omessa motivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. Palesemente viziata risulterebbe la motivazione in ordine all'esame - del tutto assente - della personalità dell'indagato, specie con riguardo alla probabilità di reiterazione del reato in rubrica (che dovrebbe intendersi, come da giurisprudenza di questa Corte, come prossima occasione di illecito). Anche con riferimento alla durata della misura, poi, il provvedimento risulterebbe carente, anzi contraddittorio; l'attualità delle esigenze cautelari, infatti, sarebbe stata confermata pur dandosi atto che le condotte illecite si sarebbero esaurite nel giugno 2016, quel che dunque avrebbe imposto non la riduzione del tempo dell'interdizione, ma la revoca *tout court* della misura.

Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

Con riferimento al *fumus commissi delicti*, osserva innanzitutto la Corte che, per costante e condiviso indirizzo di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Allorquando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, nonché di controllare la congruenza della motivazione riguardante l'esame degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).

4. Tanto riportato in termini generali, ritiene la Corte che il Tribunale del riesame abbia fatto buon governo di questo principio, redigendo sul tema una motivazione adeguata, fondata su concreti elementi investigativi (che il ricorso non contesta) e priva di qualsivoglia illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato che tra l'11/3/2016 ed il 22/6/2016, in otto occasioni, camion della società del ricorrente avevano fatto ingresso nel piazzale della "Lonzi Metalli", da lì poi uscendo dopo pochissimi minuti senza aver effettuato nessuno scarico né, tantomeno, trattamento dei rifiuti trasportati; muovendo dallo stesso sito, poi, i medesimi mezzi si erano recati presso la discarica gestita dalla "Rea Impianti", così facendo emergere il chiaro sospetto che il passaggio presso la "Lonzi" fosse stato effettuato esclusivamente per il "giro bolla", ossia per acquisire una falsa documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei materiali in esame. Conclusione che, peraltro, il Tribunale ha ulteriormente sostenuto richiamando un'altra emergenza investigativa (del pari, non contestata nel presente gravame), ossia un'intercettazione del 12/2/2016 tra tali Mauro Palandri (gestore della "Ra.Ri.") e Sonia Corsini (dipendente della "Lonzi"), nel corso della quale il primo "ha chiesto di predisporre una offerta già concordata con la società Federghini per dei rifiuti per i quali era previsto il codice 19.12.12, rifiuti che sarebbero solo entrati nel piazzale della Lonzi Metalli per poi finire, senza essere trattati e con il medesimo autocarro, presso la discarica della società Rea".

5. Elementi istruttori – si ribadisce, estranei ad ogni censura in questa sede – dai quali, quindi, il Tribunale ha congruamente tratto il *fumus* del delitto di cui all'art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006, quale reato abituale caratterizzato da una pluralità di condotte finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (*ex multis*, Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao, Rv.

268920; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573); quel che l'ordinanza impugnata ha tratto non solo dal numero di accessi dei camion della "Federghini" sul piazzale della "Lonzi", peraltro in un periodo limitato, ma anche dalla conversazione citata e dal riscontrato coinvolgimento di più soggetti e di più enti operanti nel medesimo settore.

La prima doglianza, pertanto, deve essere rigettata.

6. Alle medesime conclusioni, poi, perviene il Collegio quanto alla seconda, in tema di attualità delle esigenze cautelari.

Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo ermeneutico, infatti, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere (pur sostenuta in alcune pronunce, nonché dall'ordinanza in esame), che esula dalle facoltà del giudice; in altri termini, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate (tra le molte, Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366. Ancora, Sez. 2, n. 53645 dell'8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, in forza della quale, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente).

7. Ciò premesso, ritiene la Corte che il Collegio di merito abbia correttamente applicato questi principi, redigendo al riguardo una motivazione

adeguata ed insuscettibile di censura. In particolare, ha evidenziato che l'attualità delle esigenze cautelari, nei termini appena richiamati, doveva esser tratta proprio dagli elementi investigativi valorizzati in punto di *fumus commissi delicti*, che avevano rappresentato una significativa capacità a delinquere in capo al ricorrente, in uno con reiterate condotte illecite ed assenza di remore a porle in essere; quanto precede, peraltro, nell'ambito di un'attività delittuosa che – almeno in questa fase cautelare – era emersa come adeguatamente strutturata, reiterata con meccanismi sempre uguali e coinvolgente un significativo numero di soggetti. Una complessiva organizzazione che, peraltro, non risulta dal provvedimento impugnato come cessata o definitivamente arrestata, dandosi atto soltanto che le "condotte illecite con *certezza documentate* finiscono con il giugno 2016"; sì da non potersi escludere – con tale sola espressione – il requisito dell'attualità che, diversamente, appare individuato nell'ordinanza con congruo argomento.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del Ferdeghini al pagamento dello spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente